

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2026, n. 7-2629

Legge regionale 18 aprile 2024, n. 18. Approvazione delle "Indicazioni per la programmazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale in amministrazione diretta regionale".
Revoca della D.G.R. n. 18-7924 del 18/12/2023.



Seduta N° 163

Adunanza 29 MAGGIO 2026

Il giorno 29 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 13:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Gian Luca VIGNALE

DGR 7-2629/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale 18 aprile 2024, n. 18. Approvazione delle "Indicazioni per la programmazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale in amministrazione diretta regionale". Revoca della D.G.R. n. 18-7924 del 18/12/2023.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

- l'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, recante "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale", affida alla Giunta regionale il compito di adottare il programma triennale degli interventi da eseguire attraverso gli addetti forestali regionali;

- la medesima legge individua i criteri generali e le finalità pubbliche di tali interventi, orientati alla tutela del territorio, alla conservazione della biodiversità e alla difesa dal dissesto idrogeologico;

Considerato, come da verifiche della Direzione "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica", Settore regionale "Lavori forestali e vivai", che:

- l'art. 8 citato definisce i criteri della programmazione a livello generale, rendendo necessario declinare tali principi in indicazioni più dettagliate, anche di tipo metodologico, per garantirne l'effettiva operatività e la coerenza con l'organizzazione del Settore regionale "Lavori forestali a vivai" della Direzione "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" della Regione Piemonte, cui spetta l'esecuzione dei lavori forestali;

- nelle more dell'approvazione della L.R. n 18/2024, la Giunta regionale, con deliberazione n. 18-7924 del 18/12/2023, aveva definito primi indirizzi per la programmazione dei suddetti lavori forestali. Tali indirizzi, attraverso i quali è stato consolidato un modello di programmazione attento alle esigenze dei territori e degli Enti locali che li rappresentano, costituiscono la base su cui sviluppare i nuovi criteri, in un'ottica miglioramento continuo della gestione delle risorse e dell'efficacia dell'attività in amministrazione diretta regionale;

Dato atto che:

- il citato Settore ha predisposto una prima versione delle indicazioni, che con nota prot. n. 58158 del 30/12/2025 ha reso disponibile per osservazioni ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Unioni di Comuni Montani ed anche alle organizzazioni rappresentative degli Enti locali con riferimento ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ad ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia), ad UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), ad ALI (Autonomie Locali in Piemonte) e a UPI (Unione Province Piemontesi);
- nel periodo stabilito per la raccolta delle osservazioni non sono pervenuti contributi tali da richiedere la modifica sostanziale del testo;
- al fine di illustrare il documento in valutazione e di condividerne maggiormente i contenuti, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo sono stati organizzati alcuni incontri sul territorio in esito ai quali sono state apportate alcune modifiche al testo, in un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure.

Precisato che:

- nel nuovo quadro metodologico che si approva con la presente deliberazione, la programmazione è concepita come uno strumento dinamico a scorrimento annuale, costituito da: una relazione programmatica triennale, un elenco triennale degli interventi di singolo valore stimato superiore a 10.000 euro e un programma operativo annuale di dettaglio comprendente tutti i lavori preventivati, indipendentemente dal loro valore stimato;
- con il programma triennale si configura un quadro di interventi di medio periodo, caratterizzato da lavori di media dimensione e, quindi, meno soggetti a variazione, anche a distanza di tempo, dalla loro previsione programmatica, assicurando così - con un'approssimazione ragionevole - un quadro di interventi stabile di riferimento per le programmazioni di tipo economico-finanziario, logistiche ed assunzionali;
- con il programma operativo annuale si assicura un'organizzazione dei cantieri efficiente e funzionale a non disperdere le energie lavorative, rendendo così i Comuni e gli altri enti interessati informati dell'agire regionale, consentendogli di programmare le azioni in modo coordinato e sinergico con quelle regionali;

Ritenuto, pertanto:

di approvare le "Indicazioni per la programmazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale in amministrazione diretta regionale" di cui all'Allegato A, comprendenti anche lo schema di accordo con altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, e contestualmente revocare la D.G.R. n. 18-7924 del 18/12/2023;

di demandare al Settore regionale "Lavori forestali e vivai" della Direzione "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica" l'adozione delle regole tecniche per la valorizzazione del valore stimato (VS) e del costo effettivo (CE) degli interventi, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici

sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto ha un contenuto di indirizzo e programmatico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la D.G.R. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 ai sensi del Decreto Legge 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".

DELIBERA

1) di approvare le “Indicazioni per la programmazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale in amministrazione diretta regionale” di cui all’Allegato A, comprendenti anche lo schema di accordo con altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, e contestualmente revocare la D.G.R. n. 18-7924 del 18/12/2023;

2) di demandare al Settore regionale “Lavori forestali e vivai” della Direzione “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica” l'adozione delle regole tecniche per la valorizzazione del valore stimato (VS) e del costo effettivo (CE) degli interventi, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione;

3) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010 e nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2629-2026-All_1-Allegato_A_-_Indicazioni_programmazione_forestale.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Indicazioni per la programmazione
degli interventi di sistemazione

idraulico forestale

in amministrazione diretta regionale

L.R. 18/24



1. Inquadramento generale

La disciplina degli interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale trova la sua cornice normativa nella Legge Regionale 18 aprile 2024, n. 18. La finalità esplicita di questa legislazione è la valorizzazione del patrimonio naturale e del territorio, in piena adesione ai principi costituzionali (articolo 9, comma 1 della Costituzione) e statutari (articolo 8 e 6 dello Statuto regionale), con una specifica attenzione alle componenti ambientale e paesaggistica delle aree montane e collinari.

L'articolo 8 della l.r. n. 18/2024 stabilisce l'obbligo di definire un programma di lavori su base triennale, il quale deve includere le esigenze di intervento eseguibili in amministrazione diretta dagli addetti forestali a favore della Regione stessa di altri Enti del territorio regionale. L'attività che la Regione svolge in amministrazione diretta nei confronti di Enti terzi risponde a principi di **complementarietà** - intesa come opportunità di impiegare gli addetti forestali regionali per rispondere a quei fabbisogni territoriali che, per la loro natura, non possono essere pienamente o adeguatamente soddisfatti attraverso il ricorso al mercato – e di **sussidiarietà**.

Il presente documento ha lo scopo di esporre i criteri che permettono l'attuazione dell'articolo 8 della l.r. n. 18/2024, nella forma di indicazioni metodologiche sulla base delle quali elaborare i documenti di maggior dettaglio. L'attuazione delle indicazioni contenute nel presente documento è demandata al Settore regionale competente per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale in amministrazione diretta (di seguito denominato, per brevità, "*Settore regionale competente*").

Tanto premesso, i criteri vengono qui presentati considerando le due fasi principali del processo di programmazione (cfr. allegato A1):

Determinazione del Fabbisogno: questa fase iniziale è dedicata alla raccolta delle esigenze di intervento, le quali possono giungere attraverso tre canali distinti in base alla citata l.r.: a) esigenze legate alla gestione del patrimonio regionale e richieste formalizzate dagli organismi regionali, b) segnalazioni provenienti da Comuni e unioni di Comuni, c) interventi derivanti da accordi stipulati con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990.

Costruzione del Programma Triennale e Annuale Operativo: questo momento comprende le valutazioni istruttorie (generali e di fattibilità), la progettazione di primo livello, la definizione temporale e la valutazione del costo degli interventi.

Gli indirizzi contenuti nel presente documento sostituiscono quelli contenuti nell'allegato A alla d.g.r. n. 18-7924 del 18/12/2023.

2. Determinazione del fabbisogno

Si concretizza nella raccolta delle proposte di intervento, che possono provenire da esigenze e richieste regionali, da segnalazioni e da accordi ex articolo 15 della Legge 241/1990.

2.1. Esigenze e richieste regionali

Nelle esigenze e richieste regionali rientrano gli interventi:

- 1) sulle proprietà forestali, sui vivai e sul patrimonio/demanio di competenza regionale; nonché quelli che derivano da:
 - 2) pianificazioni regionali vigenti;
 - 3) iniziative definite su area vasta dal *Settore regionale competente* secondo logiche di pianificazione e di concerto con i settori regionali competenti nelle diverse materie;
 - 4) bisogni specifici non pianificabili a priori, individuati dalla Regione in materia di: a) difesa del territorio contro il dissesto idrogeologico, quali ad esempio quelli conseguenti a calamità naturali; b) tutela dell'ambiente, come nel caso delle attività fitosanitarie indifferibili finalizzate a contrastare la diffusione di focolai di infezione dovuti alla presenza di organismi nocivi ovvero anche di specie vegetali esotiche invasive soprattutto quando ancora nelle fasi iniziali di affermazione;
 - 5) richieste formulate dallo Stato o dalle province o dalla Città metropolitana di Torino per l'esecuzione di lavori sul soprassuolo forestale negli spazi di rispettiva proprietà esclusivamente ai fini della protezione ambientale.

Relativamente al punto 3), la definizione dei possibili interventi avviene in collaborazione con gli Enti territorialmente interessati anche per armonizzare eventuali altre iniziative aventi medesimo fine (es. PMO, Contratti di Fiume, ecc.), in un'ottica di leale collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni.

Nelle altre fattispecie elencate il passaggio della concertazione è dato per acquisito derivando da formali pianificazioni o da intese che prevedono la fase pubblicistica nei rispettivi procedimenti di definizione, o in quanto trattasi di interventi che interessano aree della Regione oppure di altro ente pubblico nella cui competenza rientra la concertazione, oppure ancora di interventi realizzabili in forza di disposizioni straordinarie che prendono avvio da misure dello Stato (es. ordinanze del Commissario per l'emergenza).

Le richieste regionali sono organizzate dando sempre la priorità alla cura del patrimonio forestale e alle attività dei vivai forestali di proprietà regionale di cui al punto 1).

Per la raccolta e la gestione delle richieste e delle esigenze regionali il *Settore regionale competente* si avvale di apposita piattaforma informatica condivisa.

2.2. Segnalazioni

Le segnalazioni delle Unioni di Comuni, Unioni di Comuni Montani o dei Comuni sono raccolte attraverso una specifica piattaforma informatica dedicata gestita dal Settore regionale competente. Le segnalazioni provenienti da eventuali diversi portali tematici gestiti da altre strutture regionali sono da queste trasmesse, previa valutazione di ammissibilità, al Settore competente per i lavori in amministrazione diretta senza creare aggravii o duplicazioni per i segnalanti. In questi casi, per il singolo tematismo o i singoli tematismi sarà disattivata l'equivalente funzione sulla piattaforma dedicata del Settore regionale competente.

Ogni segnalazione deve rappresentare un solo intervento che può ragionevolmente includerne altri purché secondari e interconnessi al primo.

Le segnalazioni devono riferirsi alle seguenti tipologie di intervento stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale:

- manutenzione alvei o vegetazione riparia;
- manutenzione della rete escursionistica;
- manutenzione della viabilità secondaria, escluse strade provinciali;
- interventi forestali;
- manutenzione di aree verdi destinate a servizio della rete escursionistica o di aree attrezzate ubicate fuori dal perimetro dei centri abitati.

Facendo riferimento alla natura degli interventi sopra elencati e tenuto conto che questi interessano il soprassuolo e solo limitatamente il piano di campagna (sono pertanto da intendersi residuali le lavorazioni che prevedono significative risagomature del profilo topografico con o senza l'introduzione di opere di ingegneria naturalistica od anche il recupero/manutenzione di quelle esistenti), si precisa che sono da ricondurre alla:

- A. "manutenzione alvei o vegetazione riparia", i lavori rivolti alla gestione della vegetazione in alveo od anche di quella presente nella regione fluviale e in entrambi i casi ai fini della conservazione/miglioramento delle condizioni idrauliche e/o ambientali dei luoghi;
- B. "manutenzione della rete escursionistica", i lavori rivolti alla gestione della vegetazione presente lungo i percorsi della rete escursionistica regionale e

- all'eventuale manutenzione del tracciato e della segnaletica come definite dalla l.r. 12/2010 e ciò per facilitarne l'utilizzo e la conservazione;
- C. "manutenzione della viabilità secondaria, escluse strade provinciali", i lavori rivolti alla gestione della vegetazione posta ai margini del piano viabile, comprendendo anche quella cresciuta sul piano stesso quando trattasi di strada bianca (va escluso in ogni caso il rifacimento del piano strada quando caratterizzato da fondo con sovrastruttura in calcestruzzo o altro simile con funzione stabilizzante);
- D. "interventi forestali", i lavori rivolti alla gestione forestale delle piante che originano associazioni naturali o in corso di naturalizzazione con l'intento di favorire la conservazione/affermazione della biodiversità che rappresenta il valore pubblicistico da perseguire nel rispetto della l.r. 4/2009;
- E. "manutenzione di aree verdi destinate a servizio della rete escursionistica o di aree attrezzate ubicate fuori dal perimetro dei centri abitati", i lavori rivolti a rendere fruibili tali aree nell'esclusivo interesse pubblico, i quali possono includere, oltre alla gestione delle piante presenti nello spazio antropizzato, anche la realizzazione/ripristino di manufatti nel medesimo ambito purché funzionali alla destinazione della tipologia di intervento qui trattata.

E' prevista un'unica finestra di apertura della piattaforma, indicativamente compresa tra i mesi di settembre e novembre.

Ogni Comune può presentare per ogni annualità un numero massimo di **tre segnalazioni** relative al proprio territorio, indicando per ciascuna un livello di priorità che sarà valutato dal *Settore regionale competente* ai fini della programmazione. Tale limite è elevato a **cinque** nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di analisi e condivisione territoriale effettuata dalle Unioni di Comuni o di Comuni Montani o da altre forme associative dei Comuni. Ciò, al fine di promuovere e valorizzare, in termini di efficienza ed efficacia, la realizzazione di interventi condivisi a scala più ampia.

In caso di presentazione di segnalazioni sia da parte del Comune che dell'Unione a cui il Comune aderisce, il numero complessivo delle segnalazioni relative ad un singolo territorio comunale non può comunque essere superiore a cinque.

Dal conteggio delle segnalazioni sono comunque escluse quelle sul demanio idrico a valere per il reticolo idrografico dove la Regione Piemonte assolve alla funzione di autorità idraulica. E' invece previsto il conteggio se ad essere interessata è la quota del demanio idrico che ricade nel reticolo idrografico la cui tutela idraulica è affidata alla Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) quando le segnalazioni propongono interventi con finalità idrauliche.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo in cui è possibile inviare le segnalazioni la Regione comunica a tutti gli enti interessati i termini e le modalità di trasmissione delle stesse.

Le segnalazioni sono analizzate secondo il seguente ordine di priorità decrescente:

1. intervento sul demanio idrico (alveo attivo e ramificazioni riattivabili) di corsi d'acqua naturali e di rami artificiali intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", ciò a garanzia del buon deflusso delle acque, specialmente in corrispondenza delle opere idrauliche pubbliche e/o delle opere pubbliche interferenti quali ponti, attraversamenti e guadi viari;
2. intervento su aree del demanio idrico, senza finalità idrauliche, a tutela del bene demaniale e per evitare danni ai confinanti o a terzi;
3. intervento finalizzato alla conservazione degli ecosistemi che possono essere compromessi o sono stati già compromessi da agenti patogeni o dal proliferare di specie esotiche invasive;
4. intervento necessario per una fruizione in sicurezza delle strade comunali aperte al pubblico;
5. intervento di gestione forestale su spazi pubblici censiti a Catasto quando in attuazione del Piano Forestale Aziendale o di uno strumento progettuale equivalente ovvero anche quando finalizzato esclusivamente alla ripulitura, sfollo, abbattimento e sgombero di singole piante;
6. intervento di conservazione o di ripristino del corretto deflusso delle acque su un ramo idrico non demaniale privo di formale gestore e caratterizzato da un regime idrico naturale, nel limite di quanto necessario ad attenuare la pericolosità geologica nei settori dove il rischio conseguente risulta marcato coinvolgendo edificati regolarmente insediati e/o infrastrutture di proprietà regionale o comunale dominanti per numero o per ruolo nel contesto passibile;
7. intervento necessario per una fruizione in sicurezza delle strade vicinali ad uso pubblico;
8. intervento necessario per una fruizione in sicurezza della viabilità silvo-pastorale;
9. intervento necessario per una fruizione in sicurezza dei sentieri che fanno parte della rete escursionistica regionale, nel limite delle disposizioni inerenti alla manutenzione del tracciato e della segnaletica come definite dalla l.r. 12/2010 e consolidate negli accordi/convenzioni/protocolli di intesa siglati tra gli enti coinvolti;
10. intervento di manutenzione delle aree verdi destinate a servizio della rete escursionistica regionale nonché di parchi, giardini e aree attrezzate quando all'esterno del perimetro dei centri abitati;
11. intervento di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica dei sentieri per i quali è in corso la procedura di iscrizione alla rete escursionistica regionale.

2.3. Accordi di collaborazione ex articolo 15 della legge 241/1990

L'articolo 8 della l.r. n. 18/2024, al terzo ed ultimo comma, contempla la possibilità di inserimento nella programmazione regionale di interventi proposti da amministrazioni pubbliche ed oggetto di accordo con la Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Tipici casi di interventi oggetto di accordo tra la Regione ed altre amministrazioni pubbliche sono quelli di interesse comune tra la Regione stessa e gli enti parco oppure tra la prima ed i comuni o le unioni di comuni o le unioni di comuni montani, in cui si eseguono interventi di sistemazione idraulico-forestale funzionalmente ricorrenti nel tempo.

Ai fini della costruzione del programma, gli interventi che derivano dagli accordi assumono la stessa rilevanza delle richieste regionali; in ogni caso, questi si pongono a valle degli interventi di cura del patrimonio forestale e di quelli che supportano le attività produttive dei vivai di proprietà regionale.

In Allegato A2 è riportato uno schema di accordo di collaborazione che comprende, oltre alla realizzazione di interventi da parte degli addetti forestali, anche lo scambio di conoscenze, la realizzazione di iniziative di formazione e la condivisione di mezzi e attrezzature tramite lo strumento del comodato d'uso gratuito.

Sono altresì possibili accordi specifici per dare soluzione a situazioni complesse che richiedono azioni di manutenzione del territorio da eseguire con continuità nell'arco dell'anno.

3. Programma triennale e annuale operativo

La programmazione si articola e sviluppa nelle seguenti fasi: valutazioni generali, verifiche di fattibilità, progettazione di primo livello e programmazione propriamente detta.

Le prime due fasi rappresentano il momento dell'analisi, che viene svolta dalla Regione sul materiale raccolto al fine di confermarne l'attitudine al perseguimento degli obiettivi della l.r. n. 18/2024 nonché per verificarne la fattibilità in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali dipendenti della Regione.

Le fasi di progettazione di primo livello e di programmazione propriamente detta si inseriscono nel momento della costruzione del programma e sono materia del *Settore regionale competente* che può comunque chiedere la collaborazione delle strutture o degli organismi regionali.

3.1. Valutazioni generali

Le valutazioni generali sono effettuate dalla Regione attraverso le sue strutture e organismi su coordinamento del *Settore regionale competente* e si articolano in tre distinti momenti d'esame: a) di ammissibilità, intesa a riconoscere la sussistenza delle ragioni di

competenza regionale ad intervenire; b) di procedibilità, intesa ad evidenziare l'esistenza di finanziamenti regionali a vantaggio di un intervento, che in caso affermativo fa escludere la pratica dell'amministrazione diretta con l'impiego degli addetti forestali dipendenti di Regione; la valutazione di procedibilità è anche finalizzata a riconoscere eventuali ragioni ostative all'esecuzione dell'intervento, in base al quadro normativo vigente, ovvero ad accertare gli assenti necessari ai fini della corretta realizzazione del medesimo; c) di utilità, intesa a individuare il grado di importanza strategica dell'intervento.

La verifica relativa all'assenza di finanziamenti preesistenti assegnati per il medesimo intervento è svolta in ossequio al principio secondo il quale l'amministrazione diretta regionale agisce prioritariamente dove il mercato o altri fondi settoriali non intervengono.

Qualora dovessero verificarsi casi di finanziamento di uno o più degli interventi già inseriti nella programmazione, questo o questi non verranno eseguiti e saranno rimossi dalla previsione.

3.2. Verifiche di fattibilità

Le verifiche di fattibilità consistono nell'analizzare le possibilità operative degli addetti forestali dipendenti della Regione ai fini della corretta e regolare esecuzione degli interventi. Il processo di analisi consta di due elementi sostanziali: l'elemento tecnico e l'elemento economico.

Nell'elemento tecnico deve essere valutata l'adeguatezza per numero e per qualifica delle maestranze in organico nonché l'adeguatezza del parco mezzi e attrezzi a disposizione; nel caso si riconoscano difficoltà esecutive, alla luce del quadro in essere, occorre verificare la possibilità di suddividere l'intervento in lotti oppure di integrare temporaneamente il parco mezzi e attrezzi attraverso il nolo a freddo di quanto occorrente purché questo riscontri l'equilibrio economico (vedi elemento economico). Rientrano nell'elemento tecnico anche le valutazioni:

- in ordine al bisogno di ripetizione negli anni e/o di ripasso nell'anno in corso, quale misura di garanzia della piena efficienza dell'intervento (interventi ricorrenti),
- di carattere pratico-logistico finalizzate a definire gli ambiti di "cantiere" per assorbimento di più interventi vicini nello spazio, anche quando non affini per tipologia, purché eseguibili dalla medesima squadra o da unioni temporanee di squadre nell'ambito dello stesso momento realizzativo o in sua continuità.

Nell'elemento economico deve essere valutata la sostenibilità degli interventi rispetto ai vincoli imposti dalle normative in materia di spesa pubblica. In tale fase, la valutazione economica è effettuata in maniera speditiva considerando principalmente la tipologia e la

durata delle lavorazioni e l'eventuale necessità di approvvigionamento di materie prime e di noleggio di mezzi o attrezzatura non in dotazione alle squadre forestali.

In caso di verifica positiva di fattibilità, la valutazione del costo dell'intervento è affinata con le modalità indicate nei paragrafi che seguono.

3.3. Progettazione di primo livello

Ogni intervento è caratterizzato da una scheda descrittiva denominata "scheda progettuale semplificata". Nel caso di lavorazioni che prevedono la realizzazione di nuove opere o la ricostruzione/ripristino di quelle esistenti, ovvero ancora l'esecuzione di lavori particolari (quali ad esempio gli scavi e/o i riporti che possono incidere sulla stabilità del territorio e sul regime idrico), la scheda descrittiva è integrata da un secondo livello di progettazione redatto nel rispetto delle normative vigenti.

La scheda progettuale semplificata delinea tutti gli aspetti necessari a definire, pianificare ed eseguire l'intervento e deve consentire pertanto la precisa determinazione del cantiere, delle sue lavorazioni e dei vincoli territoriali.

Nel caso di interventi da eseguire su aree di proprietà regionale, il progetto o la scheda progettuale semplificata sono redatti dal *Settore regionale competente* con la collaborazione delle altre strutture o organismi regionali eventualmente interessati.

Per gli interventi su aree di proprietà di Comuni, altri Enti o, comunque, di altri soggetti, sarà cura dei medesimi predisporre il progetto, laddove occorrente, nonché acquisire ogni atto di assenso preventivo alla esecuzione dei lavori, oltre a fornire gli eventuali materiali necessari e a garantire ogni altra occorrenza necessaria.

Le schede progettuali semplificate includono, con diverso grado di dettaglio in funzione dell'entità dei lavori, il valore dell'elemento economico degli interventi e, ove possibile, il suo affinamento rappresentato dal Valore economico Stimato (VS) .

3.4 Valutazione del costo dell'intervento

Con provvedimento del *Settore regionale competente* sono definite le regole tecniche per:

- il calcolo del Valore economico Stimato (VS) degli interventi programmati attraverso la definizione di tipologie standardizzate di lavori, la loro scomposizione in blocchi elementari omogenei e la loro valorizzazione economica tramite l'applicazione dei costi unitari stabiliti dal Prezzario per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte;
- le modalità di rendicontazione dei lavori e di calcolo del Costo Effettivo di esecuzione (CE) dei medesimi. Detto costo deve includere tutte le componenti di

spesa direttamente e indirettamente imputabili all'intervento, tracciate attraverso la gestione dell'inventario, del magazzino e delle attrezzature, della documentazione di cantiere e della spesa per il personale;

- il confronto ex post tra VS e CE, in termini di scostamento percentuale.

L'analisi del valore stimato degli interventi permette, tra l'altro, di verificare che gli stessi rispondano effettivamente ai principi di complementarietà e sussidiarietà sottesi all'attività in amministrazione diretta regionale. Nel caso di interventi programmati in favore di altre Amministrazioni, il valore stimato degli interventi complessivamente previsti per la singola Amministrazione è calcolato dal *Settore regionale competente* al fine di valutare l'opportunità di sottoscrivere con la medesima un accordo di collaborazione ai sensi dell'art 15 della L. 241/90. La realizzazione degli interventi è comunque subordinata alla sottoscrizione di detti accordi se VS è superiore complessivamente a 15.000 Euro/anno.

Lo scostamento percentuale tra VS e CE permette di verificare, in fase di rendicontazione delle attività, se le medesime siano state realizzate nel rispetto degli obiettivi di efficienza ed economicità prestabiliti. Per tale motivo, l'analisi di tale scostamento deve essere integrata nella relazione del programma triennale, creando un meccanismo di autovalutazione ed eventuale modifica delle prospettive programmatiche ed organizzative.

3.5. Struttura e approvazione del programma

La programmazione tiene conto di tutti i casi per i quali l'analisi di cui ai Par. 3.1, 3.2 e 3.4 (ove possibile) abbia avuto esito positivo. Ai fini della predisposizione del programma triennale è necessario stabilire il tempo di esecuzione previsto in base al numero di addetti a disposizione ed ai prevedibili giorni di impiego.

Il programma riferito alla prima annualità è formulato contestualmente alla formazione del triennale, ovvero del suo aggiornamento. Conseguentemente, il programma triennale assorbe la programmazione annuale, più operativa, e di questa ne trae le conclusioni di maggiore dettaglio.

La struttura triennale della programmazione consente, oltre a perseguire la coerenza temporale con gli altri documenti di programmazione regionale, di assorbire gli interventi eventualmente non realizzati nel primo anno la cui esecuzione scorrerà nelle successive annualità fatti salvi i casi particolari di esclusione definitiva dal programma per subentrate variazioni nei presupposti.

Strutturalmente e funzionalmente, il quadro complessivo individuato dal programma triennale mira alla conservazione o al ripristino dell'ambiente e degli ecosistemi; è pertanto condizione essenziale che gli interventi in esso riportati non determinino in alcun modo un peggioramento della qualità ambientale dei luoghi trattati.

Le fasi temporali di redazione e di approvazione del programma triennale sono le seguenti:

- a) redazione entro il mese di dicembre di ciascun anno solare;
- b) trasmissione alla Giunta regionale per l'esame e l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. n. 18/2024, entro il 31 gennaio successivo.

I predetti termini temporali sono coerenti con quelli previsti per l'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale degli addetti forestali, che deve avvenire entro il 31 gennaio. La coerenza invocata riguarda non soltanto la scansione cronologica degli atti ma anche il contenuto degli stessi; infatti, gli interventi programmati devono essere coerenti con il numero e le caratteristiche del personale forestale dipendente della Regione Piemonte a tempo determinato ed a tempo indeterminato.

Analogamente, la strutturazione di una programmazione triennale consente di pianificare l'acquisizione di beni e servizi in modo da poter dotare le squadre forestali ed i vivai forestali degli strumenti necessari all'esecuzione dell'attività in amministrazione diretta, tutto ciò relazionandosi alle previsioni del bilancio regionale avente la stessa durata triennale.

Programma triennale. Il programma triennale consiste in un documento contenente l'elenco degli interventi per i quali il singolo valore economico stimato risulti superiore a 10.000 Euro, accompagnato da una relazione illustrativa. La relazione illustrativa stabilisce gli indirizzi programmatici sulla base dei quali è sviluppata la programmazione operativa annuale contenente l'elenco di tutti gli interventi da realizzare nella prima annualità, indipendentemente dal loro valore economico. L'ordine con il quale è definito l'elenco degli interventi segue i seguenti parametri:

- a) temporale, per ragioni naturali nonché per vincoli normativi a carattere ambientale, paesaggistico e urbanistico;
- b) di priorità, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 18/2024.

Gli interventi sono riportati per ambiti provinciali e per comune di ubicazione del cantiere.

La parte tabellare permette inoltre di far emergere i casi di ripetizione (ricorrenze).

La relazione illustrativa argomenta gli indirizzi strategici assunti per il triennio e in relazione a questi motiva le scelte da operare per raggiungerli. La relazione illustrativa prevede inoltre:

- l'eventuale revisione del numero di aperture della piattaforma per la raccolta delle segnalazioni, del relativo periodo di attività e del numero di segnalazioni ricevibili;

- la rendicontazione relativa all'annualità precedente con la descrizione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;
- l'analisi dei costi preventivati e rendicontati (Cfr. Par. 3).

Programma annuale operativo. Il programma annuale operativo è predisposto sulla base di tabelle riportanti l'elenco dei cantieri associati alla singola squadra di riferimento ed è completato dalle informazioni di previsione relativamente ai tempi di esecuzione in condizioni standard, al periodo di esecuzione e alle dimensioni del lavoro che vengono definiti nuovamente nel caso di ripasso.

L'Allegato A3 espone gli schemi tipo delle tabelle rappresentative del programma triennale e del programma annuale operativo; tali schemi sono periodicamente verificati e potranno essere aggiornati per tener conto dell'esperienza maturata in applicazione degli stessi. Una volta approvati, il programma triennale e annuale, nonché i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

3.6. Modifiche al programma

Producono varianti sostanziali alla programmazione che necessitano di formale approvazione tutte le modifiche che per rilevanza sul territorio e per impegno richiesto a seguito di esigenze di intervento straordinarie decise dalla Regione comportano l'accantonamento temporaneo della previsione in essere. Quest'ultima tornerà a operare non appena chiusa la fase straordinaria come specificato dalla variante stessa.

Costituiscono varianti non sostanziali, per le quali non occorre un'approvazione formale da parte dell'Organo che ha approvato la programmazione, le seguenti modifiche al programma in esercizio:

- anticipazione di interventi già previsti dal programma per cause imputabili a condizioni climatiche, esecutive, alla rinuncia dei richiedenti, alla mancanza dei necessari atti di assenso, o per altre cause di forza maggiore o ancora per disponibilità derivanti dall'esecuzione degli interventi in tempo minore rispetto a quanto previsto;
- sostituzione di lavori con interventi di analoghe caratteristiche, entità e localizzazione per le stesse motivazioni di cui sopra. I nuovi interventi sono valutati secondo quanto previsto ai Par. 3.1 e 3.2;
- posticipazione nell'anno in corso di interventi per cause di forza maggiore o per il protrarsi dell'esecuzione di interventi programmati;
- casi previsti al successivo Par. 4.

4. Interventi non programmabili

Eventuali esigenze o richieste non prevedibili al momento dell'approvazione del programma possono essere segnalate attraverso una sezione dedicata della piattaforma di cui ai Par. 2.1 e 2.2.

Le segnalazioni o richieste sono valutate secondo quanto previsto ai Par. 3.1 e 3.2 verificandone la rilevanza e l'utilità ai fini di un eventuale inserimento nella programmazione operativa. Per la realizzazione di interventi non programmabili è riservata, in fase di prima attuazione dei presenti indirizzi, una quota circa pari al 10% della capacità operativa delle squadre forestali calcolata in termini di giornate/uomo/anno. In caso di assenza di interventi non programmabili la quota ad essi riservata è coperta anticipando i lavori previsti per i successivi periodi di programmazione o inserendo nuovi interventi valutati secondo quanto previsto ai Par. 3.1 e 3.2. Tali modifiche non costituiscono modifica sostanziale alla programmazione approvata e confluiscono nella rendicontazione complessiva degli interventi.

5. Raccordo con altri strumenti di programmazione regionale e norme di rinvio


La programmazione degli interventi in amministrazione diretta ai sensi della l.r. n. 18/2024 deve integrarsi con il più ampio sistema di pianificazione e programmazione regionale nelle materie di possibile intervento degli addetti forestali regionali, ossia: difesa del suolo, assetto idrogeologico, ambiente e foreste, protezione civile e fitosanitario, sviluppo rurale e della montagna, ecc..


I Settori regionali interessati collaborano tra loro e si coordinano, anche attraverso tavoli tecnici permanenti o gruppi di lavoro appositamente costituiti, al fine di assicurare la suddetta integrazione evitando la duplicazione e l'inefficienza nell'impiego delle risorse.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti indicazioni, il *Settore regionale competente* e le altre strutture regionali interessate si attengono a quanto previsto dai suddetti strumenti di pianificazione e programmazione e dalle vigenti norme in materia.



Allegati





Accordo tra la Regione Piemonte e l'Ente per il coordinamento degli interventi delle squadre di addetti forestali regionali nell'area ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990

Premesso che

- ai sensi della L.R. n. 18/2024 la Regione Piemonte esegue, tramite i propri addetti forestali, interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico al fine di valorizzare il patrimonio naturale e il territorio;
- secondo quanto previsto dall'art. 8 della citata legge regionale, la Regione programma la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente dando priorità a quelli di cura del patrimonio forestale regionale e a quelli richiesti dalle strutture regionali e da organismi regionali, tra cui rientrano gli enti di gestione delle aree protette;
- gli interventi da realizzarsi su segnalazione e/o sulle aree di proprietà di altri soggetti sono inseriti nella programmazione regionale qualora si tratti di interventi ritenuti di interesse pubblico regionale;
- rientra nei compiti istituzionali della Regione Piemonte la cura del territorio forestale anche nelle aree protette;
- la Regione Piemonte ha eseguito negli anni ed ha interesse a continuare ad eseguire interventi nelle aree gestite da _____ / nel territorio comunale di, contribuendo alla tutela del territorio e del patrimonio ambientale in quanto attività di interesse pubblico regionale;
- l'Ente _____ ha interesse a collaborare con la Regione nel mantenimento del patrimonio naturale affidato in gestione;

Tra

la Regione Piemonte – Settore, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 – c.f. 80087670016, in quest'atto rappresentato dal Dirigente, nato a....., domiciliato, ai fini del presente accordo, presso il Settore medesimo,

e

l'Ente legalmente rappresentato da

si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1
(Finalità)**

1. L'accordo ha la finalità di favorire lo svolgimento di attività di interesse comune della Regione e dell'Ente (anche Parti) in modo coordinato, senza sovrapposizioni e spreco di risorse, in modo da rendere più efficace l'esecuzione dei compiti amministrativi rispettivamente assegnati.

Art. 2

(Interessi pubblici e comuni delle Parti)

1. La Regione e l'Ente – sia distintamente che, con tale accordo, congiuntamente - perseguono l'interesse pubblico alla cura dell'ambiente naturale, favoriscono l'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre e combattono il degrado del territorio.

Art. 3

(Oggetto)

1. La Regione e l'Ente si accordano per rendere efficaci e sostenibili gli interventi delle squadre di addetti forestali regionali nelle aree in gestione dell'Ente, evitando sovrapposizioni di interventi e curando, invece, il coordinamento e la sinergia delle attività.

Art. 4

(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna:

- a) a realizzare, senza oneri per l'Ente...., gli interventi che saranno concordati tra le Parti, nella tipologia e nel periodo di tempo di esecuzione, riportati in un elenco condiviso secondo lo schema di cui all'allegato 1 - entro il 30 novembre di ogni anno. Rimane ad esclusivo carico e responsabilità dell'Ente l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o assensi necessari alla realizzazione degli interventi;
- b) per interventi di particolare complessità o onerosità individuati tra le Parti, la Regione rende disponibili i propri addetti forestali previa fornitura, da parte dell'Ente..., dei materiali e dei beni di consumo necessari alla realizzazione dei lavori, oltreché delle eventuali autorizzazioni o assensi necessari alla realizzazione degli stessi;
- c) a rendere disponibili, con le modalità di volta in volta concordate, propri istruttori forestali per eventuali attività di formazione o comunicazione;
- d)

Art. 5

(Impegni dell'Ente)

1. L'Ente si impegna:

- a) a collaborare con gli addetti incaricati dalla Regione per l'adempimento di quanto previsto nell'accordo per il coordinamento e la realizzazione congiunta degli interventi;
- b) (*eventuale*) a mettere a disposizione della squadra di addetti forestali regionali i locali, i mezzi e le attrezzature indicate in appositi contratti di comodato i cui schemi sono riportati negli allegati 2 e 3;
- c) ad acquisire e rendere disponibili, con congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione degli interventi, le eventuali autorizzazioni o assensi necessari alla realizzazione degli stessi;
- d) a fornire, per gli interventi di particolare complessità o onerosità di cui all'art. 4, c. 1 lett. b), i materiali e dei beni di consumo necessari alla realizzazione dei lavori;
- e)

Art. 6
(Comodato a favore della Regione)

1. Nel caso in cui le Parti intendano stipulare un contratto di comodato secondo quanto previsto dall'art. 5, le stesse si impegnano ad utilizzare gli schemi di contratto di cui agli allegati 2 e 3.

Art. 6
(Oneri finanziari)

1. Dall'accordo non derivano trasferimenti finanziari, a qualsiasi titolo, tra le Parti.

Art. 7
(Durata)

1. L'accordo ha durata di tre anni dalla sottoscrizione ed è automaticamente rinnovato per una sola volta, se non disdetto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.

Art. 8
(Foro competente)

1. Per ogni lite relativa o derivante dal presente accordo è competente il Tribunale di

Art. 9
(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) e dichiarano di essersi reciprocamente informate ed autorizzate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali e delle informazioni che verranno effettuati per l'esecuzione dell'accordo.

Art. 10
(Diritto di recesso)

1. Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento delle condizioni normative ed organizzative non prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata.

2. Il recesso non ha effetto per gli interventi e le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

3. Se il recesso arreca danni indennizzabili, l'Amministrazione recedente ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Art. 11
(Registrazione)

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al D.P.R. 131/86) a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applicano la legge 241/1990, il codice civile e le disposizioni normative vigenti.

Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90.

Per la Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore

.....

Per l'Ente

.....

ALLEGATO 1

Descrizione intervento	Tipologia	Localizzazione	Dati dimensionali	Periodo di esecuzione

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno , il giorno.....del mese di presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte, 1

tra

l'Ente....., con sede ain, c.f. (di seguito indicato come COMODANTE) in quest'atto rappresentato da, nato a il e domiciliato ai fini del presente contratto presso, che agisce in nome e per conto del Comune, in esecuzione della deliberazione n.del

e

la Regione Piemonte – Settore, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 – c.f. 80087670016, in quest'atto rappresentato dal Dirigente, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso il Settore medesimo sopra descritto, di seguito indicato come comodatario.

Premesso che

- a) la Regione Piemonte ed il, il giorno, hanno concluso un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 con ad oggetto..... ;
- b) l'Ente..... si è reso disponibile a concedere in comodato d'uso gratuito il, il
- c) il RSPP degli addetti forestali regionali, a seguito del sopralluogo in data, ha rilevato che

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Comodante, in qualità di proprietario, concede in comodato d'uso al Comodatario, che accetta, i locali/l'immobile siti/o in, via n. di m², di cui all'allegata planimetria, in buono stato di conservazione, esenti da vizi ed idonei alla funzione convenuta tra le parti.

Eventuali contestazioni circa lo stato di manutenzione devono essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

Il Comodatario si servirà dei locali esclusivamente per uso magazzino, per deposito di strumenti, attrezzature e mezzi forestali, impegnandosi a non destinarli a scopi differenti. Egli non può concedere a terzi il godimento senza il consenso scritto del Comodante.

Al momento della sottoscrizione del presente atto, il Comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all'uso pattuito.

A seguito della consegna dei locali è redatto apposito verbale di consegna in duplice copia sottoscritto tra le parti.

Art. 3 - Durata e restituzione del bene comodato

La durata del presente comodato è stabilita in anni, con decorrenza dal e scadenza il

Il Comodatario può restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza.

Il Comodatario è tenuto alla restituzione del bene avuto in comodato, su richiesta scritta del Comodante comunicata almeno sei mesi prima.

In caso di urgente ed impreveduta necessità del comodante, questi può chiederne la restituzione anticipata, fatta salva la facoltà di disporre dell'immobile da parte del comodatario, per necessità organizzative.

Il Comodatario si impegna a restituire alla scadenza del termine convenuto l'unità immobiliare oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

In sede di restituzione dei locali è redatto apposito verbale di restituzione in duplice copia sottoscritto tra le parti.

Art. 4 - Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato dal contratto; egli è direttamente responsabile verso il Comodante nei limiti e nelle forme previste dal codice civile.

Il Comodatario si obbliga ad utilizzare il bene nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5 - Esclusioni da responsabilità e clausola risolutiva espressa

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'uso del locale concesso in comodato.

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile le parti convengono espressamente che nel caso in cui il Comodatario violi gli accordi statuiti il contratto di comodato si risolverà di diritto ed il Comodante potrà richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Art. 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in comodato e gli oneri relative alle utenze, che saranno volturate a nome del Comodatario medesimo. Tutte le spese del presente atto sono a carico del Comodatario. Quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se urgenti e necessarie, come da art. 1808 del Codice Civile.

Art. 7 - Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nel Libro IV, titolo III del capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di comodato in quanto applicabili.

Il presente contratto di comodato redatto in duplice esemplare sarà registrato a tassa fissa con oneri a carico del comodatario.

Ogni controversia concernente direttamente o indirettamente il presente contratto, qualora non fosse stata possibile una composizione bonaria, è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento). I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto di comodato verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente Contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge. Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto di comodato implica un trattamento di dati personali in specie riferibile ai dati identificativi delle Parti. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comodante
(firma digitale)

Il Comodatario
REGIONE PIEMONTE
(firma digitale)

ALLEGATO 3

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI MEZZI, ACCESSORI E ATTREZZATURE

Tra

il Comune/l'Ente, con sede ain, c.f. in quest'atto rappresentato da, domiciliato ai fini del presente contratto presso il Comune/l'Ente medesimo, di seguito indicato come comodante

e

la Regione Piemonte – Settore, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 – c.f. 80087670016, in quest'atto rappresentato dal Dirigente, domiciliato, ai fini del presente contratto, presso il Settore medesimo sopra descritto, di seguito indicato come comodatario

premesse che

- a) (descrizione interventi);
- b) il Comune/l'Ente..... si è reso disponibile a concedere l'uso dei necessari attrezzi, macchinari e automezzi per la realizzazione dei suddetti interventi;
- c) (eventuali altre specificazioni);

vista

la D.D. n. del di approvazione dello schema di contratto di comodato gratuito di mezzi, accessori e attrezzature;

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Premesse

- 1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art.2

Oggetto

- 1. Il comodante concede in comodato gratuito al comodatario, che accetta, i sotto elencati beni mobili nello stato di manutenzioni in cui si trovano alla data odierna:

Descrizione del bene	Titolo di disponibilità: proprietà o comodato o noleggio (o precisare)	Identificativo (n° targa, n° telaio, n° matr., ecc.)	Quantità concesse

--	--	--	--

2. I beni sopra descritti devono essere utilizzati esclusivamente per il tempo necessario alle attività di natura forestale, sia per quanto concerne quelle richieste dal Comune/Ente con la lettera del, prot. n. citata in premessa all'interno del territorio del Comune/Ente medesimo, sia, in via residuale e previa comunicazione al comodante, per quelle eventualmente connesse ricadenti in ambiti territoriali limitrofi.

Art. 3 Oneri delle parti

1. Il comodante dichiara, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 81/2008 che i beni oggetto del presente comodato risultano conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente e sono stati sottoposti ai controlli periodici previsti. Nel caso in cui il bene non sia di proprietà del comodante, il titolo di disponibilità del bene deve prevedere espressamente la facoltà del comodante di concederlo in comodato alla Regione per l'uso previsto nel presente contratto.

2. Le attrezzature sono consegnate al comodatario presso (*ad es. il magazzino, il capannone*) previa redazione di apposito verbale in contraddittorio tra le parti e nel quale si darà atto dello stato di manutenzione dei beni.

Per parte comodataria, il verbale è sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori forestali e vivai o dal direttore dei lavori competente o da altro dipendente regionale delegato dal dirigente del Settore Lavori forestali e vivai.

Si precisa che i mezzi dovranno essere riposti nei periodi di inutilizzo in luogo sicuro ed adeguato alla corretta conservazione degli stessi.

3. In caso di esecuzione di lavori da parte del comodante con l'impiego di proprio personale, il comodatario si impegna a mettere a disposizione i mezzi interessati per il periodo necessario. Tali mezzi devono essere restituiti dal comodante nelle medesime condizioni, in particolare per quanto riguarda i dispositivi di protezione.

4. Il comodatario non può, senza il previo consenso scritto del comodante, concedere a terzi il godimento delle cose ricevute in consegna.

5. Il comodatario nel periodo di esecuzione dei lavori, è custode del materiale oggetto del presente atto. Ne cura diligentemente la conservazione ed esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose che possano derivare dall'uso dei beni. Tale assunzione di responsabilità da parte del comodatario comprende anche gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in relazione all'utilizzo dei beni in oggetto da parte di personale alle dipendenze del comodatario.

6. Il comodante assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del presente atto in quanto i beni conferiti in convenzione non prevedono un impiego esclusivo, permanente e continuativo.

oppure

6. Il comodatario assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del presente atto, esclusivamente per i beni di cui è previsto l'impiego esclusivo, permanente e continuativo.

oppure

6. Il comodante/comodatario (a seconda degli accordi) assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione straordinaria dei beni oggetto del presente atto mentre il comodatario/comodante (a seconda degli accordi) assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione nonché di riparazione ordinaria dei beni oggetto del presente atto.

7. Le assicurazioni di tutti i beni in convenzione sono a carico del comodante.

Art. 4 Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata di mesi/anno/anni decorrente dalla data di stipula e può essere rinnovato per periodi e alle condizioni preventivamente concordati tra le parti.

2. Il contratto può essere concluso o interrotto prima della naturale scadenza per i seguenti motivi:

- comune accordo tra le parti per qualunque ragione;
- per ripetuta violazione degli obblighi contrattuali da parte del comodatario e previa contestazione scritta dell'addebito;
- per le ragioni di cui al seguente articolo 5.

Art. 5 Restituzione del bene comodato

1. Il comodatario si impegna alla immediata restituzione dei beni alla scadenza del termine del contratto o in caso di interruzione anticipata del medesimo.

2. Il comodatario deve restituire tutti o parte dei beni sopra descritti alla scadenza del termine del contratto o a seguito di richiesta scritta del comodante motivata da oggettive ragioni di necessità ed urgenza o da mutate disposizioni normative contrastanti con le finalità del presente contratto, comunicata con un preavviso minimo di giorni quindici.

3. La riconsegna dei beni deve avvenire presso le strutture sopra descritte o altro edificio indicato dal comodante, deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 2.

4. I beni devono essere restituiti nelle stesse condizioni in cui furono consegnati, fatto salvo il deterioramento conseguente al corretto loro utilizzo.

**Art. 6
Registrazione**

1. Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente la registrazione.

**Art. 7
Disciplina del contratto**

1. Per tutto quanto non previsto o richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 8
Risoluzione delle controversie**

1. Ogni controversia concernente direttamente o indirettamente il presente contratto è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Il presente contratto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale a norma di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

..... li,

Il Comodante
(firma digitale)

Il Comodatario
REGIONE PIEMONTE
(firma digitale)

Schema tipo del “programma per il triennio anno1 – anno3 dei lavori di sistemazione idraulico forestale da eseguire in amministrazione diretta con le squadre forestali della Regione Piemonte”

Collocazione	Identificativo	Beneficiario	Luogo di intervento: ambito comunale	Luogo di intervento: area vasta (sigla provincia)	Oggetto dell'intervento (cantiere)	anno1	anno2	anno3
Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3					Titolo dell'intervento (cantiere). Indicazioni sull'eventuale ripetizione e/o ripetizione parziale	da - a	da – a (eventuale ripetizione/ripetizione parziale)	da – a (eventuale ripetizione/ripetizione parziale)
Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3					Titolo dell'intervento (cantiere). Indicazioni sull'eventuale ripetizione o ripetizione parziale	-	da - a	da – a (eventuale ripetizione/ripetizione parziale)
Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3					Titolo dell'intervento (cantiere)	-	-	da - a
Art. 8, c.2, lett. d)					Titolo dell'intervento (cantiere). Indicazioni sull'eventuale ripetizione e/o ripetizione parziale	da - a	da – a (eventuale ripetizione/ripetizione parziale)	da – a (eventuale ripetizione/ripetizione parziale)
Art. 8, c.2, lett. d)					Titolo dell'intervento (cantiere). Indicazioni sull'eventuale ripetizione o ripetizione parziale	-	da - a	da – a (eventuale ripetizione/ripetizione parziale)
Art. 8, c.2, lett. d)					Titolo dell'intervento (cantiere)	-	-	da - a

Schema tipo del “Programma per il triennio anno1 – anno3 dei lavori di sistemazione idraulico forestale da eseguire in amministrazione diretta con le squadre forestali della Regione Piemonte. Elenco dei lavori anno1”

Luogo di intervento: ambito comunale	Luogo di intervento: area vasta (sigla provincia)	Beneficiario	Collocazione	Identificativo	Oggetto dell'intervento (cantiere)	Squadra (cod.)	Periodo presunto di esecuzione (mese/i)	Valore economico stimato -VS- (€)
			Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3		Titolo dell'intervento (cantiere). Indicazioni sull'eventuale ripasso/ripasso parziale		da – a	
			Art. 8, c.2, lett. d)					

Schema tipo del "Programma operativo anno1 dei lavori di sistemazione idraulico forestale da eseguire in amministrazione diretta con le squadre forestali della Regione Piemonte"

Squadra (cod.):	<input type="text"/>	Nome:	<input type="text"/>	Composizione	O.T.I. (mesi 1 – 12)
Giorni squadra anno1 (90%):	<input type="text"/>				O.T.D. (mesi 4 – 12)

Periodo presunto di esecuzione (mese/i)	Collocazione	Identificativo	Beneficiario	Luogo di intervento: ambito comunale	Luogo di intervento: area vasta (sigla provincia)	Oggetto dell'intervento (cantiere)	Dimensione dell'intervento (prevalente)	Unità di misura (intervento prevalente)	Giorni uomo
da 1 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3					Titolo dell'intervento (cantiere) Titolo dell'eventuale ripasso/ripasso parziale			giorni presunti di cantiere x numero addetti
da 1 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 2 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 2 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 3 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 3 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 4 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 4 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 5 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 5 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 6 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 6 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 7 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 7 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 8 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 8 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 9 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 9 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 10 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 10 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
da 11 a 12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
da 11 a 12	Art. 8, c.2, lett. d)								
12	Art. 8, c.2, lett. c); art. 8, c.3								
12	Art. 8, c.2, lett. d)								
Totale giorni uomo									<input type="text"/>